

CHIARIMENTI

eGPA_1128/2024/LAFA – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi e lavori per la gestione del verde negli immobili di proprietà o in uso alle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Lotto 1 - Nord – CIG: B5D5C19DAC

Lotto 2 - Centro – CIG: B5D5C1AE7F

Lotto 3 - Sud - CIG: B5D5C1BF52

Con riferimento al procedimento in epigrafe e alle richieste di chiarimento pervenute, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, comunica a tutti i Concorrenti quanto segue.

DOMANDA 10

Con riferimento al paragrafo “VIII.2.2 Criteri Tecnici Premianti”, criterio “PQ5 Presenza di sedi operative sul territorio”, nel caso di sede operativa richiesta a “Napoli (Campania, Molise)” si chiede di chiarire se essa debba intendersi insita:

- a) nell’area territoriale del Comune di Napoli;
- b) nell’area territoriale della Provincia di Napoli;
- c) nell’area territoriale della Regione Campania;
- d) nell’area territoriale della Regione Molise;
- e) nell’area territoriale delle regioni Campania o Molise.

RISPOSTA 10

Si conferma che le sedi operative potranno essere ubicate in qualsiasi Regione di pertinenza della sede territoriale.

DOMANDA 11

In riferimento al certificato ESG richiesto, non essendo previsto l'obbligo del rilascio da ente accreditato da ACCREDIA o da enti in mutuo riconoscimento, chiediamo l'accettazione del certificato ESG rilasciato da enti non accreditati, per le seguenti motivazioni:

1. Mancanza di uno schema univoco: non esiste ancora uno standard normativo unico e riconosciuto a livello internazionale per la certificazione ESG, come avviene per le



certificazioni ISO. Diversi enti di certificazione offrono schemi proprietari basati su metodologie diverse;

2. Non rientra nei regolamenti ACCREDIA: ACCREDIA accredita solo schemi che rientrano in specifici regolamenti internazionali (es. ISO 9001, ISO 14001, etc...), mentre attualmente non esiste un obbligo per un certificato ESG accreditato;
3. La valutazione ESG si può basare solo sul possesso dei requisiti ISO: è da ritenersi implicitamente valida quando è accompagnata dai certificati ISO emessi da ente accreditato ai sensi del regolamento CE 765 del 2008.

“Per gare d'appalto o investitori istituzionali potrebbe essere richiesto un riconoscimento formale, ma non necessariamente ACCREDIA o enti in mutuo riconoscimento.
Fonte: Direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)”

RISPOSTA 11

La certificazione dovrà essere rilasciata da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure da enti firmatari di accordi di mutuo riconoscimento in base alla norma internazionale ISO/IEC 17011, integrata dalle prescrizioni del Regolamento CE 765/2008 per gli Enti di accreditamento dell'Unione europea e posseduta al momento della presentazione dell'offerta.

DOMANDA 12

- 1) Si richiede se l'iscrizione alla white list in altre categorie possa essere valevole;
- 2) Per quanto riguarda il criterio PQ6.1 dell'offerta tecnica si richiede di chiarire cosa è inteso per "10 immobili", possono essere 10 diversi siti di manutenzione del verde di uno stesso contratto? oppure 10 distinti contratti?
- 3) Per quanto riguarda il criterio PQ10 dell'offerta tecnica si richiede se il certificato rilasciato dal CISE sia valevole;
- 4) Per quanto riguarda il criterio PQ12 dell'offerta tecnica si richiede se il certificato rilasciato da Synesgy sia valevole;
- 5) Per quanto riguarda il criterio PQ13 dell'offerta tecnica si richiede se il certificato rilasciato da COMMITATO ECOLABEL-ECOAUDIT sia valevole.

RISPOSTA 12

- 1) **Non si conferma.**
- 2) **Si conferma che i 10 immobili possono essere ricompresi all'interno del medesimo contratto purché siano univocamente definiti e chiaramente richiamati nel contratto stesso.**

Si conferma altresì che tali immobili possono essere oggetto di contratti diversi purché siano ricompresi nella stessa Regione.



- 3) Come previsto dal Disciplinare di Gara al paragrafo VIII.2.2 Criteri Tecnici Premianti, criterio PQ10, la certificazione attestante il possesso della suddetta certificazione dovrà essere rilasciata da un ente di certificazione accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico e posseduta al momento della presentazione dell'offerta.
- 4) Si veda la risposta alla domanda n. 11.
- 5) Si veda la risposta al punto 3).

DOMANDA 13

I servizi ed i lavori richiesti, secondo quanto ipotizzato nel punto "5.1 Servizi e Lavori interferenti con l'esercizio ferroviario", interferiscono e sicuramente non potrà essere che così, con le linee ferroviarie, elettriche e con gli impianti tecnologici delle linee ferroviarie. Tale situazione richiede che tali prestazioni debbano essere necessariamente svolte, per evitare danni alle infrastrutture elettriche e tecnologiche, operatori altamente specializzati e con idonee e specifiche competenze tecniche. Svolgendo servizi simili in tale settore da tanti anni, abbiamo avuto conferma che tale stato di cose non può escludere nell'ambito dei requisiti di idoneità tecnica professionale che gli operatori partecipanti all'appalto debbano essere in possesso di attestazione di iscrizione al Sistema di qualificazione (S.Q. 007) delle imprese "per i servizi di controllo della vegetazione infestante delle aree ferroviarie".

Pertanto, siamo a chiedere se, stando a quanto sopra esposto in termini di sicurezza delle maestranze e dei convogli oltre che a garanzia di evitare possibili interruzioni della circolazione, come mai tale requisito non sia stato richiesto già in sede di procedura di appalto.

RISPOSTA 13

Si premette che Ferservizi S.p.A. è la Società di servizi appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che provvede alla gestione degli acquisti di beni, servizi e lavori no core business a supporto delle attività delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

In tale contesto, così come indicato e specificato al punto 1 "Premessa" del Capitolato Tecnico, le attività oggetto della procedura riguardano *"...i servizi e i lavori di gestione del verde da eseguire presso gli immobili di proprietà o in uso alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane."*

Le attività da svolgere e previste nello stesso Capitolato tecnico sono le seguenti:

- *manutenzione del verde esistente;*
- *manutenzione del verde di pregio;*
- *potatura o abbattimento di alberi e arbusti;*



- *interventi di messa in sicurezza;*
- *progettazione e redazione di Piani/Documenti di analisi, compresa la produzione della documentazione occorrente per l'espressione dei pareri da parte degli Enti competenti, finalizzati al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi;*
- *redazione di relazioni fitostatiche, redazione di progetti di compensazione e di relazioni paesaggistiche;*
- *progettazione di nuovi impianti a verde;*
- *realizzazione, manutenzione e monitoraggio di nuovi impianti a verde.*

Nella remota possibilità che i servizi possano comprendere anche:

- interventi a distanze inferiori a 3,5 m delle linee elettriche di alimentazione dei treni,
- necessità di attraversamento di binari in aree non presidiate da passaggi a livello per l'accesso alle aree di intervento,
- interventi in aree non recintate a ridosso di binari in esercizio,

si è inteso altresì richiamare il paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico riguardante le modalità operative di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ("*Istruzioni per la protezione dei cantieri operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale*") in relazione agli aspetti di sicurezza.

Non sono richieste capacità tecnico-organizzative diverse o ulteriori rispetto a quelle indicate nel capitolato medesimo.

In nessun caso il servizio potrà essere eseguito sulla linea ferroviaria.

La declaratoria relativa alla categoria del Sistema di Qualificazione di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - SQ007 richiamata dal Concorrente è la seguente: "*Controllo della vegetazione infestante, erbacea, arbustiva ed arborea presente lungo le linee e nei piazzali ferroviari mediante l'impiego di mezzi meccanici e formulati chimici*".

Queste ultime sono attività, dunque, del tutto estranee al perimetro della gara in questione.

Pertanto, il mancato ricorso al Sistema di Qualificazione è giustificato dal fatto che le attività previste e da svolgere non sono attinenti all'oggetto della categoria SQ007 e dall'assenza di un'ulteriore specifica e pertinente categoria merceologica relativa ai servizi oggetto della procedura.

In ogni caso e fermo quanto sopra, si rappresenta altresì che il ricorso al Sistema di Qualificazione di altre Società costituisce una mera facoltà della scrivente Stazione Appaltante.



DOMANDA 14

Con riferimento alla complessità delle prestazioni richieste nel servizio appaltato, tenuto conto che si svolgeranno prevalentemente in aree assoggettate alla presenza di linee ferroviarie, si rileva che nell'ambito dei requisiti di cui al punto "VI.2.2 Requisito di capacità tecnica e professionale" viene richiesta unicamente la presenza di due profili di "MANUTENTORE DEL VERDE". Per definizione tale figura ha come compiti: l'allestimento, la sistemazione e la cura di aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante dall'impianto alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie. Quindi in definitiva la figura del manutentore del verde si occupa dell'allestimento, gestione e manutenzione delle aree verdi, parchi, giardini pubblici e privati. In poche parole, semplicemente, è con il dovuto rispetto un "giardiniere" dotato di un titolo di studio molto qualificante in tale campo ma sicuramente non dotato delle competenze nell'operare tra le difficoltà dell'ambiente ferroviario e della loro complessità.

Pertanto, siamo a chiedere se, stando a quanto sopra esposto in termini di sicurezza delle maestranze e dei convogli oltre che a garanzia di evitare possibili interruzioni della circolazione, come mai tale requisito non sia assolvibile da personale esperto che abbia ricoperto il ruolo di "Direttore Tecnico" o di Responsabile del Servizio" nell'ambito dei servizi appaltati Sistema di qualificazione (S.Q. 007) delle imprese "per i servizi di controllo della vegetazione infestante delle aree ferroviarie.

RISPOSTA N. 14

Così come da risposta al precedente quesito, vista la natura dei servizi/lavori da svolgere ampiamente descritti nel Capitolato Tecnico, i due profili richiesti di Direttore Tecnico dell'Appaltatore (DTA) e Assistente Tecnico dell'Appaltatore (ATA) in possesso dei requisiti previsti al paragrafo VI.2.2 lett. c) del Disciplinare di gara si ritengono assolutamente attinenti e rispettosi del principio di proporzionalità che si è posto alla base della scelta, da parte della Stazione Appaltante, delle condizioni di partecipazione al fine di assicurare l'interesse pubblico e garantire la massima partecipazione alla procedura.

DOMANDA 15

Si richiede:

- 1) Requisito di capacità tecnica e professionale: è possibile indicare un DTA e ATA con esperienza superiore a cinque anni anche se l'attestato di manutenzione del verde in loro possesso è stato richiesto rispettivamente nel dicembre 2020 e luglio 2021?



- 2) Criterio tecnico PQ2: si richiede se sia possibile provarlo tramite preventivi presentati a privati;
- 3) Criterio tecnico PQ10: si richiede se possa essere ritenuto valido un certificato rilasciato da CISE e non ACCREDIA;
- 4) Criterio tecnico PQ7: si richiede se, per la partecipazione in ATI, IFG sia dato dal risultato della somma sia del n. di infortuni che del numero medio annuo dei dipendenti di mandataria e mandante.

RISPOSTA 15

- 1) **Si conferma tale possibilità purché, come richiesto al paragrafo VI.2.2 lett. c) del Disciplinare di Gara, l'esperienza pari o superiore a cinque anni possa risultare da apposite certificazioni e/o iscrizioni presso registri ufficiali (si confronti anche la risposta alla domanda n. 7).**
- 2) **Si conferma.**
- 3) **Si veda la risposta alla domanda n. 12 punto 3).**
- 4) **In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio si specifica che per l'attribuzione del punteggio relativo a tale elemento, dovrà essere indicato il valore di IFG più alto tra quelli di tutti i componenti del Raggruppamento Temporaneo o Consorzio.**

DOMANDA 16

In merito al criterio PQ2 dell'offerta tecnica chiediamo vs indicazione sul requisito "progetti di opere a verde autorizzati": possono essere considerate vevoli:

- a) offerte tecniche nelle procedure economicamente vantaggiose di gare aggiudicate?
- b) preventivi di realizzazioni accettati?

RISPOSTA 16

Non si conferma.

DOMANDA 17

In merito alla presente procedura siamo a formulare i seguenti chiarimenti:

- E' possibile la partecipazione come operatore economico singolo ad un lotto e in RTI ad un altro lotto ed eventualmente aggiudicarsi tutti e 2 come diversi operatori partecipanti?
- In caso di avvalimento premiale per un criterio in offerta tecnica, l'impresa ausiliaria dovrà possedere i requisiti previsti dal punto VI.1 e quelli di cui al punto VI.2?



RISPOSTA 17

- Così come riportato al paragrafo V “Soggetti ammessi e forme di partecipazione” si conferma tale possibilità.
- In caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta tecnica, l’impresa ausiliaria dovrà essere in possesso, oltre che del requisito di cui il Concorrente intende avvalersi, dei requisiti previsti al paragrafo VI.I fermo restando che il possesso della White List è subordinato alla tipologia di requisito prestato.

DOMANDA 18

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'avvalimento finalizzato esclusivamente a migliorare la propria offerta tecnica (avvalimento "premiabile puro"), si chiede:

- 1) dove viene indicato dall'Ausiliata (solo nel proprio DGUE)?
- 2) quale documentazione deve produrre l'Ausiliaria?
- 3) In quale Busta va inserita la suddetta documentazione?

RISPOSTA 18

Si rimanda a quanto previsto e specificato al paragrafo VIII.2.1 “Modalità di predisposizione e presentazione dell’Offerta Tecnica” lett. b) del Disciplinare di gara e alla risposta alla domanda 17.

Si rammenta la facoltà per gli Operatori Economici di proporre quesiti e/o motivate richieste di proroga, che questa Stazione Appaltante si riserva di valutare, esclusivamente in forma scritta **entro e non oltre la data del 28/03/2025** attraverso lo strumento della “Messaggistica on line” disponibile all’interno della sezione dedicata del Portale.

Distinti saluti

Antonio Cappiello